

N. R.G. 19878/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Feriele

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elisabetta Massa	Presidente
dott. Marco Ciccarelli	Giudice Relatore
dott. Ludovico Sburlati	Giudice

all'esito dell'udienza del 10.8.2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **19878/2016** promosso da:

DELTA TV PROGRAMS SRL (C.F. 01625280027) elettivamente domiciliato in via Galileo Ferraris 90 VERCELLI presso il difensore avv. COMOGLIO LUIGI PAOLO che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. COMOGLIO PAOLO in forza di procura in calce al reclamo

RECLAMANTE

contro

DAILYMOTION S.A. elettivamente domiciliato in C.SO G. FERRARIS, 69 10128 TORINO presso il difensore avv. BOTTERO NICOLA che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti GALIMBERTI GIOVANNI e DE ANGELIS DANIELE in forza di procura generale 17.12.12

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

premesse

- DELTA TV PROGRAMS SRL propone reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva del precetto notificato dalla stessa Delta TV a Dailymotion SA in data 8.2.2016;
- con l'atto di precetto opposto Delta TV ha intimato a Dailymotion di pagare la somma di € 924.000 a titolo di penali dovute per la violazione delle inibitorie previste nell'ordinanza



cautelare resa da questo Tribunale il 3 giugno 2015; in particolare – secondo Delta TV – Dailymotion non avrebbe rimosso dalla propria piattaforma i materiali audiovisivi (sui quali Delta TV aveva il diritto di utilizzazione), che le erano stati specificamente segnalati da Delta TV, ovvero materiali audiovisivi ad essi corrispondenti, caricati sulla piattaforma di Dailymotion dopo la segnalazione di Delta TV;

- con l'atto di opposizione a precetto Dailymotion ha dedotto che:
 - a) il provvedimento cautelare azionato da Delta TV è stato parzialmente riformato in sede di reclamo; con l'ordinanza collegiale il Tribunale *“ha escluso che Dailymotion sia tenuta a rimuovere file audiovisivi presenti sulla piattaforma Dailymotion e corrispondenti a quelli che Delta aveva specificamente localizzato fornendo le relative URLs”*; il credito per penali azionato col precetto si fonda tuttavia *“su un ordine che il giudice non ha dato, ed anzi ha espressamente negato riformando integralmente sul punto l'ordinanza della prima fase cautelare”*;
 - b) manca la prova che i frammenti audiovisivi di cui alle 11 URLs indicate nel precetto siano corrispondenti ai frammenti audiovisivi già segnalati da Delta TV;
 - c) Delta TV ha fatto un uso strumentale dell'ordinanza cautelare, poiché non ha contestato a Dailymotion la mancata osservanza di tale provvedimento, ma ha portato avanti una *“non meglio precisata acquisizione forense della pubblicazione dei files ... al solo fine di alimentare il contatore oscuro delle penali”*;
 - d) la penale determinata nel provvedimento cautelare non è congrua, né adeguata né proporzionata rispetto alle violazioni che intende sanzionare;
- con l'ordinanza qui reclamata il giudice dell'opposizione ha ritenuto assistito da ragionevole *fumus* di fondatezza il motivo di opposizione di cui alla lettera a), affermando che *“il punto dell'ordinanza cautelare 3.6.2015 del Giudice di prime cure che inibiva e ordinava la cancellazione di materiali audiovisivi corrispondenti ai materiali già specificamente individuati e rimossi (punto 2 del dispositivo) è stato riformato dall'ordinanza resa dal collegio in sede di reclamo 18.9.2015”*; ha quindi sospeso l'efficacia esecutiva del precetto;
- Delta TV sostiene che il giudice *a quo* ha travisato le ordinanze cautelari poste a fondamento del precetto, poiché il provvedimento reso dal Collegio in sede di reclamo non



ha modificato l'inibitoria e l'ordine di rimozione, già presenti nel primo provvedimento, relativi a contenuti uguali o corrispondenti a quelli già oggetto di (precedente) segnalazione da parte di Delta TV mediante comunicazione di specifico URL;

- DAILYMOTION S.A. sostiene la correttezza dell'interpretazione data dal primo giudice e chiede il rigetto del reclamo.

osserva

1. Il presente procedimento di reclamo ha ad oggetto unicamente la valutazione dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e non può estendersi a valutazioni riguardanti la fondatezza delle ulteriori domande oggetto del giudizio di merito. Occorre infatti puntualizzare che Delta TV, convenuta nel giudizio di opposizione a precetto promosso da Dailymotion, ha proposto in quella sede domande riconvenzionali volte a ottenere l'accertamento della violazione, da parte di quest'ultima, dei propri diritti di utilizzazione economica di numerose telenovelas, la conferma dei provvedimenti cautelari posti a fondamento del precetto e la condanna di Dailymotion al risarcimento dei danni. Nel giudizio di opposizione a precetto è dunque "confluita" la causa di merito relativa ai procedimenti cautelari del 3.6.15 e del 18.9.15. Ciò tuttavia non consente di ri-valutare, in questa sede, la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, che, così come "interpolato" dall'ordinanza resa dal Collegio in sede di reclamo (e fino a che non sia revocato o modificato all'esito del giudizio di merito) costituisce il titolo su cui si fonda la pretesa azionata da Delta TV con il precetto.
2. Un'ulteriore premessa è opportuna. Nel dispositivo dell'ordinanza reclamata viene sospesa la "efficacia esecutiva del precetto", mentre l'art. 615 1° comma c.p.c. prevede che il giudice, concorrendo gravi motivi, possa sospendere "*l'efficacia esecutiva del titolo*". Per questa ragione Delta TV sostiene la radicale nullità dell'ordinanza reclamata; mentre la reclamata Dailymotion sostiene trattarsi di un semplice errore materiale di cui chiede, all'occorrenza, la correzione. In verità è palese (ed emerge dalla lettura della motivazione) che il giudice abbia inteso accordare la sospensione di cui all'art. 615 1° comma c.p.c. Il riferimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva "del precetto", anziché "del titolo" è frutto di mero "refuso" (o errore materiale). Peraltro, parlare di sospensione del precetto, non può ritenersi oggettivamente errato, poiché il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'opposizione a precetto non priva *tout court* di valore il titolo esecutivo (nel



caso di specie l'ordinanza cautelare), sulla cui base possono essere iniziate nuove e diverse procedure esecutive; ma semplicemente impedisce che quella specifica esecuzione minacciata con il precetto opposto abbia inizio.

3. Il primo e principale punto su cui focalizzare l'attenzione è quello dell'interpretazione del titolo esecutivo, su cui le parti fortemente divergono. La richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto si fonda su questo "presupposto interpretativo": *"l'ordinanza in questione [primo grado cautelare, n.d.a.] è stata oggetto di reclamo da parte di Dailymotion e sostanzialmente confermata dal Tribunale di Torino, sia per quanto riguarda l'inibitoria e l'ordine di rimozione e impedimento di futuri caricamenti, sia per quanto riguarda la penale, relativamente ai materiali audiovisivi caricati dopo le segnalazioni di Delta, in tutto o in parte corrispondenti a quelli già caricati o pubblicati sulla piattaforma e precedentemente già rimossi da Dailymotion"*. Delta elenca quindi una serie di "materiali audiovisivi", corrispondenti a materiali già individuati da Delta TV nelle comunicazioni del 26 gennaio 2015 e dell'11 marzo 2015, che non sono stati rimossi o dei quali non è stato inibito il nuovo caricamento. Delta sostiene quindi che Dailymotion avrebbe dovuto non soltanto rimuovere il materiale presente agli URL comunicati da Delta, ma avrebbe dovuto anche impedire il (nuovo) caricamento sulla propria piattaforma dello stesso materiale o di materiale "corrispondente". La società opponente sostiene invece che l'ordine di rimozione contenuto nell'ordinanza cautelare (così come riformata in sede di reclamo) non si estende ai "contenuti corrispondenti" a quelli già comunicati; e che Dailymotion non è tenuta a monitorare la propria piattaforma: né per ricercare *"ulteriore materiale da rimuovere che sia corrispondente in tutto o in parte a quello segnalato da Delta con le specifiche URL nel ricorso cautelare"*; né per *"impedire il caricamento futuro di materiale in relazione a quello indicato specificamente da Delta mediante URL nel ricorso cautelare"*.
4. Ritiene questo Collegio che il contenuto precettivo dei provvedimenti cautelari emerga in modo univoco già dalla lettura dei dispositivi. Con l'ordinanza del 3.6.16 il Tribunale ha:
 - a. (punto 1) ordinato a Dailymotion di rimuovere i materiali audiovisivi delle opere di Delta specificamente individuate nel provvedimento (pagine web di cui ai doc. 23, 25, da 29 a 34, 38);
 - b. (punto 2) ordinato a Dailymotion di rimuovere e inibire l'accesso di terzi ai materiali audiovisivi *"già caricati o comunque pubblicati da qualsiasi utente sulla suddetta"*



piattaforma Dailymotion, e che siano corrispondenti in tutto o in parte ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1”.

Il punto 2 dell’ordinanza estende quindi l’inibitoria e l’ordine di rimozione in due direzioni: da un lato ai contenuti “corrispondenti in tutto o in parte” a quelli già specificamente individuati da Delta TV (attraverso la comunicazione dell’URL); dall’altro ai contenuti (corrispondenti in tutto o in parte) che fossero stati oggetto di caricamenti precedenti alla comunicazione degli URL da parte di Delta, ovvero che siano oggetto di caricamenti successivi a tale comunicazione.

In sede di reclamo il Tribunale ha parzialmente riformato il punto 2 dell’ordinanza 3.6.15, nei seguenti termini: *“rigetta la richiesta di Delta di ordinare a Dailymotion di ricercare, individuare, rimuovere, cancellare e inibire l’accesso a materiali audiovisivi in tutto o in parte corrispondenti a quelli individuati e rimossi su segnalazione di specifico URL da parte di Delta già caricati o pubblicati da qualsiasi utente al momento della segnalazione dello specifico URL”.*

Questa parziale riforma incide unicamente (e parzialmente) sulla seconda delle direzioni sopra indicate. Incide, cioè, soltanto sull’obbligo dell’ISP di rimuovere i contenuti caricati precedentemente alla comunicazione degli URL da parte di Delta. Tanto emerge con chiarezza dalla motivazione dell’ordinanza collegiale (p. 10 e ss.). Già il titolo del relativo paragrafo (*“L’obbligo di DAILY di rimuovere i medesimi contenuti segnalati da DELTA che risultino presenti sulla piattaforma anche se caricati prima della segnalazione da parte del titolare di diritti di P.I.”*), rende evidente quale sia l’ambito della questione trattata dal Collegio. Il Tribunale si occupa unicamente – in coerenza con i motivi di reclamo proposti da Dailymotion – della possibilità di porre a carico dell’ISP l’ulteriore attività di “scandagliamento” della propria piattaforma per ricercare contenuti (già caricati) corrispondenti a quelli presenti negli URL comunicati dal titolare dei diritti. Ed esclude che un simile obbligo possa essere posto a carico di Dailymotion; perché *“l’imposizione di un simile tipo di attività [va] ingiustificatamente oltre il punto di equilibrio ... tra i contrapposti ruoli e interessi del hosting provider e del titolare dei diritti di P.I. ... risolvendosi nell’imposizione di una ricerca attiva di contenuti non individuati in modo altamente specifico, proprio in quanto è rimessa al ISP la ricerca degli URL che li contengono”*. Ai fini che qui interessano è importante riportare il passaggio di cui a p. 16 della motivazione: *“Nell’ambito del presente motivo di reclamo è stata anche contestata da DAILY la possibilità di ordinarle – in ogni caso – la ricerca ed eliminazione non solo di contenuti identici a quello inizialmente segnalato, ma anche di contenuti solo parzialmente coincidenti con esso perché ciò le avrebbe imposto un ulteriore onere di valutare in concreto l’esistenza di*



contrapposti ed equivalenti diritti dell'utente sui medesimi contenuti ... Ritiene il Collegio non necessario, tenuto conto dell'accoglimento del motivo di reclamo e quindi della ritenuta insussistenza dell'obbligo di DAILY di effettuare lo "scandagliamento" affrontare la questione, che si deve ritenere interamente assorbita. Solo per completezza si osserva che, invece, non risulta sollevata nella presente sede analogo questione riferita agli obblighi di rimozione e blocco di futuri caricamenti da effettuarsi su indicazione di specifico URL". In altri termini, il Collegio ha dato atto espressamente che la questione del blocco dei futuri caricamenti esulava dall'ambito del reclamo, e restava quindi regolata interamente dall'ordinanza del 3.6.15.

5. Il disposto del punto 2 dell'ordinanza cautelare, quale risulta all'esito del reclamo, può quindi essere così sintetizzato: Dailymotion deve rimuovere i (e comunque impedire l'accesso ai) contenuti corrispondenti in tutto o in parte a quelli presenti agli URL comunicati da Delta TV; questo obbligo di rimozione riguarda però soltanto i contenuti che siano stati caricati sulla piattaforma di Dailymotion dopo che Delta TV ha comunicato ad essa gli URL. Dailymotion non ha invece l'obbligo di scandagliare la propria piattaforma alla ricerca di contenuti corrispondenti, in tutto o in parte, a quelli presenti agli URL, che fossero stati caricati prima della comunicazione degli URL stessi.
6. Così chiarito l'ambito precettivo del provvedimento cautelare (titolo esecutivo azionato da Delta TV con il precetto qui opposto) va ora dato atto che, per esplicito riconoscimento di Dailymotion, gli 11 file audiovisivi indicati nell'atto di precetto sono stati caricati fra il 12 marzo e il 2 aprile 2015 (v. memoria di costituzione p. 16, 17). Si tratta quindi di caricamenti successivi alle diffide del 26 gennaio 2015 e dell'11 marzo 2015 (doc. M – P) con cui Delta TV ha comunicato gli URL dove erano reperibili i contenuti su cui vantava diritti di privativa. La società reclamata evidenzia che queste pubblicazioni sono avvenute in epoca anteriore alle ordinanze cautelari e allo stesso deposito del ricorso da parte di Delta. Ma questa circostanza è irrilevante ai fini che ci occupano. Infatti, in base al provvedimento cautelare, Dailymotion era tenuta a rimuovere sia i contenuti presenti alle pagine specificamente indicate nel ricorso cautelare (punto 1 dell'ordinanza); sia a impedire il nuovo caricamento di materiali in tutto o in parte corrispondenti a quelli presenti su tali pagine (punto 2 dell'ordinanza, come emendato a seguito del reclamo). E la mancata ottemperanza a ciascuno di questi ordini era sanzionata con la penale oggetto del precetto di Delta TV.



7. Con il secondo motivo di opposizione a precetto Dailymotion contesta la corrispondenza tra i contenuti indicati in precetto e quelli presenti agli URL comunicati da Delta nelle diffide di gennaio e marzo 2015. Si legge nell'atto di citazione (p. 5): *“manca in atti la prova che i frammenti audiovisivi (di cui alle 11 URLs indicate nel precetto) siano “corrispondenti” ai frammenti audiovisivi segnalati da Delta”*. Sul punto vanno svolte le seguenti considerazioni.
- a. Nella comparsa di risposta (p. 7) Delta TV ha precisato che i materiali audiovisivi di cui al precetto sono puntate intere di telenovelas che erano state già precedentemente rimosse da Dailymotion dopo la comunicazione degli URL da parte di Delta.
 - b. Questa puntuale allegazione non è stata specificamente contestata da Dailymotion nella sede a ciò deputata (prima udienza o memoria ex art. 183 n. 1); inoltre Dailymotion non ha contestato la corrispondenza degli *screenshots* prodotti da Delta (doc. M-R) ai contenuti audiovisivi oggetto del precetto.
 - c. Nella memoria ex art. 183 n. 1 depositata da Dailymotion (p. 5) è contenuta una affermazione che pare implicitamente riconoscere la corrispondenza tra i file rimossi e quelli indicati nel precetto: *“con l’atto di precetto Delta TV ha contestato la mancata rimozione di 11 file audiovisivi corrispondenti a quelli che Delta ha specificamente localizzato mediante le URL, ed indicati con ricorso cautelare del 29 aprile 2015-4 maggio 2015 sub doc. 25. Ma si è appena visto che l’ordinanza cautelare ha ordinato a Dailymotion di rimuovere i file indicati (anche nel doc. 25) e di impedire il loro ri-caricamento. Nessun riferimento dunque ad interventi sui file audiovisivi corrispondenti a quelli già segnalati con ricorso e rimossi”*. Queste affermazioni paiono riconoscere la corrispondenza dei file; e si è già detto sopra che l’ordinanza cautelare impone a Dailymotion (anche) di impedire nuovi caricamenti di file in tutto o in parte corrispondenti.
 - d. Nella memoria ex art. 183 n. 2 Dailymotion nulla dice circa la corrispondenza tra i file oggetto del precetto e quelli precedentemente comunicati; si limita a chiedere una CTU diretta ad accertare la avvenuta rimozione dei file *“individuati e localizzati da Delta ... mediante le URL”* (circostanza pacifica).



- e. Un rilevante indizio della corrispondenza tra i file indicati nel precetto e quelli presenti agli indirizzi URL oggetto delle diffide di gennaio e marzo 2015 si trae dallo stesso indirizzo URL (come riportato nel precetto), che contiene il nome del serial (Pasion Morena ovvero Dolce Valentina) e il numero della puntata. Tali elementi corrispondono a quelli oggetto delle diffide e dei relativi allegati (doc. M-P reclamante).

Alla luce di questi elementi – che potranno essere approfonditi mediante opportuna istruttoria nel giudizio di merito – l’eccezione di non corrispondenza posta a fondamento dell’opposizione a precetto non pare assistita da ragionevole *fumus* di fondatezza.

8. Per quanto attiene all’eccezione di “utilizzo strumentale” del provvedimento cautelare (finalizzata a “lucrare” sulle penali), essa non è al momento assistita da concreti elementi di prova. Dailymotion sottolinea che i file indicati nel precetto sarebbero stati caricati da un dipendente di Delta TV (tale Antonio Ultimo). Ma va rimarcato che tutti i caricamenti, avvenuti fra marzo e aprile 2015 (come evidenzia anche la stessa Dailymotion), sono precedenti al ricorso e al provvedimento cautelare. Essi non possono quindi essere stati preordinati a lucrare sulle penali imposte da un’ordinanza che ancora non c’era.
9. Infine, per quanto riguarda la lamentata eccessività e incongruità delle penali, si tratta, all’evidenza, di censura non proponibile in questa sede, in cui – come si è premesso al punto 1 – non è possibile modificare il titolo esecutivo.
10. Il reclamo proposto da Delta TV deve quindi essere accolto e, revocando l’ordinanza del 5 luglio 2016, va respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo proposta da Dailymotion S.A.
11. Poiché il provvedimento di sospensione reclamato e il presente procedimento di reclamo si inseriscono in un giudizio di merito (di opposizione a precetto) già pendente, la regolamentazione delle spese della presente fase cautelare va riservata all’esito della causa di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 669-terdecies c.p.c.,

in accoglimento del reclamo proposto da Delta TV Programs s.r.l.,



rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta da Dailymotion S.A.

Torino, 11 agosto 2016

Il Giudice est.

Marco Ciccarelli

Il Presidente
Elisabetta Massa

